

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 5 novembre 2024

tra

il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

rappresentato da:

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.

rappresentato da:

e

la Rappresentanza Sindacale Unitaria

composta da:

Premesso che

- la Società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. è attualmente ubicata in Roma con due edifici siti in Viale Maresciallo Pilsudski 92 e Viale Maresciallo Pilsudski 124. In località Monterotondo, inoltre, è presente un magazzino sito in via Lori 10/12 presso il quale non sono presenti stabilmente dipendenti delle suddette Società;
- la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. è attualmente ubicate in Roma, in viale Maresciallo Pilsudski 122/124.
- in data 26 ottobre 2010 le Parti hanno provveduto a sottoscrivere, ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge 20 maggio 1970 n. 300, un accordo volto a disciplinare i sottosistemi di videosorveglianza presenti negli edifici aziendali;

- in data 18 dicembre 2015, in considerazione delle parziali modifiche che hanno interessato le sedi aziendali e conseguentemente i sottosistemi di videosorveglianza, le Parti hanno sottoscritto una modifica al sopracitato accordo 26 ottobre 2010;
- in data 22 marzo 2017 è stato sottoscritto un nuovo accordo sindacale sui sistemi di videosorveglianza adottati negli stabili aziendali che è andato a superare i precedenti accordi sindacali del 26 ottobre 200 e del 18 dicembre 2015;
- sono state apportate delle modifiche al sistema di videosorveglianza e ai sottosistemi delle sedi aziendali ubicate nello stabile sito in Viale Maresciallo Pilsudski 122/124;
- il presente accordo non prende in considerazione le sedi di Acquirente Unico in quanto rimane confermato quanto sottoscritto in data 22 marzo 2017 andando unicamente ad integrare quanto previsto per le sedi GSE, GME e il magazzino sito in via Lori 10/12 a Monterotondo;

Considerato che

- I sottosistemi di videosorveglianza citati sono meglio descritti nella "Nota Tecnica sul sistema di sicurezza integrato aziendale" che, con le relative planimetrie allegate, costituisce parte integrante del presente verbale;
- le caratteristiche dei sottosistemi di videosorveglianza e le indicazioni relative ai soggetti incaricati/autorizzati all'accesso ed all'operatività del sistema medesimo sono contenuti nella "Nota Tecnica sul sistema di sicurezza integrato aziendale" allegata che è parte integrante del presente accordo;
- tutto quanto sopra premesso e considerato, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 4, comma 2, della legge 20 maggio 1970 n. 300,

le Parti convengono su quanto segue:

1. i sottosistemi di videosorveglianza sono unicamente finalizzati a preservare il patrimonio e le infrastrutture aziendali; è assolutamente esclusa ogni altra finalità diretta o indiretta di controllo a distanza dei dipendenti;
2. conformemente alla normativa vigente, il periodo di conservazione delle registrazioni è fissato in 72 ore decorse le quali si procederà alla cancellazione delle stesse, fatte salve le festività e i giorni di chiusura della sede, nonché il caso in cui l'Autorità

Giudiziaria richieda la conservazione delle immagini per un periodo superiore a quello indicato;

3. i dati e le immagini sono trattati da soggetti incaricati – come indicato nella “Nota tecnica sul sistema di sicurezza integrato aziendale” allegata al presente accordo - e non sono né comunicati né diffusi all'esterno, fermi restando gli obblighi imposti dalla legge nei confronti dell'Autorità Giudiziaria;
4. il sistema multimediale di cui è dotata la sede di viale Maresciallo Pilsudski 92 è attivato esclusivamente al fine di permettere lo svolgimento di videoconferenze nonché di consentire la condivisione di immagini tra le sale dotate di monitor in occasione di eventi aziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

 La R.S.U.

Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A.



Nota di merito al sistema di videosorveglianza del GSE

Rev. 2024/01

...OMISSIS...